

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE
AVANZATO PER LE FIGURE PROFESSIONALI CHE COMPONGONO L'EQUIPE
MULTIDISCIPLINARE PER GLI INTERVENTI ASSISTITI DAGLI ANIMALI

TRA

l'Università degli Studi di Messina (d'ora in avanti "**Università**"), con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, P.IVA 00724160833 C.F. 800004070837, rappresentata ai fini del presente atto dal Rettore *pro tempore* Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH) l'11.03.1972 e domiciliato per la carica presso l'Università, PEC: protocollo@pec.unime.it

e

L'Associazione Equitando Onlus (d'ora in poi, **Associazione**), codice fiscale 97069750830 e partita IVA 03533920835 con sede legale in Salita Fosse snc, in persona del suo legale rappresentante Gianluca Paratore,

PREMESSO

- che, l'Università ha stipulato con il Centro Nazionale Ricerca Assistenza e Formazione ANIRE ONLUS e l'Associazione Equitando Onlus l'*"Accordo di collaborazione per il funzionamento di corsi di formazione e master negli Interventi Assistiti dagli Animali e Riabilitazione Equestre"*, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo del 30.10.2018 – prot. n. 9060 del 30.01.2019 – convenzione n. 58/2019;
- che, l'Università ha tra le proprie strutture, il Centro Specializzato Universitario per gli Interventi Assistiti con gli Animali – IAA, di seguito indicato come "Centro", (accreditato con D.D.G. n. 2012/2019 del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana) - con sede presso il Polo Universitario dell'Annunziata all'interno del complesso del Dipartimento di Scienze Veterinarie - che promuove il dibattito accademico e divulgativo su argomenti inerenti le terapie assistite con gli animali, coordina e svolge attività e programmi di ricerca sull'attività assistita con animali (AAA) e sulla terapia assistita con animali (AAT) - al fine di valutare, in modo scientifico, gli effetti derivanti dal rapporto uomo-animale, in particolare su pazienti affetti da determinate patologie - e attività educative e riabilitative nell'ambito scolastico e sociale, realizza, inoltre, programmi di formazione di I e II livello sui temi scientifici di competenza del Centro, e sostiene la collaborazione scientifica di ricerca e consulenza anche mediante convenzioni e contratti con soggetti

pubblici e privati;

- che, in virtù del summenzionato Accordo di collaborazione, il Centro universitario e l'Associazione hanno già intrapreso rapporti di collaborazione;
- che, per lo svolgimento delle attività previste nell'Accordo, ed in particolare per l'attivazione di corsi di formazione nell'ambito degli IAA di tipo propedeutico e base per coadiutore del cavallo e del cane, nel rispetto delle Linee Guida Ministeriali sugli IAA e della disciplina della Regione Siciliana, Assessorato della Salute, Dipartimento per l'Attività Sanitaria e Osservatorio Epidemiologico, è necessario procedere alla stipula di apposito Protocollo d'intesa tra l'Università, e l'Associazione;;

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Associazione e l'Università, per il tramite del Centro, d'intesa tra loro, organizzeranno e svolgeranno un Corso Avanzato per gli IAA, terza e ultima fase della formazione delle diverse figure professionali che compongono l'equipe multidisciplinare per gli IAA.

Art. 2

Le Parti predisporranno il piano organizzativo, formativo e logistico del corso avanzato per gli IAA, secondo le Linee Guida ministeriali ed il vademecum ministeriale, comprensivi di segreteria scientifica, collegio dei docenti e dell'individuazione di idonee strutture esterne accreditate per lo svolgimento dello stage e delle visite guidate. L'Associazione si farà carico di presentare l'istanza per il rilascio della prescritta autorizzazione regionale per lo svolgimento del corso.

Art. 3

L'Associazione, per lo svolgimento delle attività didattiche teoriche e pratiche del corso avanzato, potrà fruire degli spazi (desk, aule, servizi igienici) e delle attrezzature del Centro.

Art. 4

Le Parti collaboreranno nella promozione e nell'organizzazione del corso avanzato, utilizzando i rispettivi loghi per come stabilito dall'accordo quadro Università e Associazione.

Art. 5

L'Associazione si farà carico di far predisporre il materiale promozionale e didattico e quant'altro necessita per la partecipazione al corso avanzato in IAA, così come a carico della stessa saranno gli oneri derivanti dalle docenze, dal personale e dalla gestione relativa al corso.

Art. 6

Per la realizzazione del corso avanzato IAA, il Sig. Gianluca Paratore rivestirà il ruolo di coordinatore ed il prof. Michele Panzera, quello di Direttore scientifico.

Art. 7

L'Associazione, con le somme provenienti dalle quote di iscrizione, provvederà prioritariamente a pagare tutte le spese relative al personale ed alla gestione generale delle attività formative (affitti strutture, materiale per i corsisti, ecc). Sarà corrisposto al Centro un importo pari al 15% della somma proveniente dalle iscrizioni al netto delle spese, da utilizzare per la realizzazione congiunta di progettualità terapeutiche, educative e ludico-ricreative nell'ambito degli IAA, oggetto di successivi accordi tra le Parti.

Art. 8

Il presente Protocollo avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla data di stipula¹, con possibilità di rinnovo alla scadenza mediante sottoscrizione di nuovo atto tra le Parti.

Art. 9

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Protocollo in ogni momento, mediante comunicazione da inviarsi tramite PEC nel rispetto di un preavviso di almeno sessanta giorni.

Lo scioglimento del presente Protocollo non produrrà effetti sulle attività in corso al momento del recesso, che resteranno pertanto regolate dal presente accordo fino alla loro conclusione.

Art. 10

Nessuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell'altra per le perdite o i danni subiti da quest'ultima a causa di impedimenti di forza maggiore. Si considera forza maggiore ogni evento, atto, stato o circostanza non imputabile

¹ Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica, in difetto di contestualità spazio/temporale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di archiviazione/marcatura temporale da parte dell'ultimo sottoscrittore, che pertanto si impegna a darne comunicazione immediata all'altra parte.

alla Parte che la invoca e dalla stessa non evitabile né prevedibile, che sia tale da rendere impossibile ad una delle Parti l'adempimento delle proprie obbligazioni in tutto o in parte e che la stessa Parte non abbia potuto impedire usando la diligenza richiesta per l'adeguato e competente svolgimento della propria prestazione. A titolo di esempio le Parti si danno atto che i seguenti eventi costituiscano causa di forza maggiore: alluvioni, siccità, cadute di fulmini e incidenti, atti ed omissioni del Governo o di altra Autorità Competente, guerre, operazioni militari, rivolte, embargo, esplosioni, eventi naturali, atti di terrorismo, pandemie, insurrezioni, sciopero non aziendale e incendio grave.

Art. 11

Le Parti provvederanno al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo nell'ambito del perseguimento dei propri reciproci fini e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento (UE) sulla protezione dei dati n. 679/2016.

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati di contatto dei dipendenti/collaboratori coinvolti nelle attività e servizi oggetto del presente Protocollo (quali a titolo esemplificativo nome, cognome, indirizzo e-mail aziendale) verranno trattati esclusivamente per le finalità strumentali allo svolgimento di dette attività e servizi. Ciascuna Parte tratterà detti dati personali in qualità di titolare autonomo del trattamento.

Art. 12

Eventuali modifiche o integrazioni del presente Protocollo saranno ritenute valide e vincolanti tra le Parti solo ove redatte per iscritto e sottoscritte dalle medesime.

Le Parti, per quanto occorre, si danno reciprocamente atto che dal presente Protocollo non deriva in capo a ciascuna di esse alcun obbligo di esclusiva collaborazione né alcuna limitazione alla facoltà di stipulare accordi di contenuto simile con terzi soggetti e che detti eventuali accordi non potranno comportare modifiche al presente atto.

Art. 13

Il presente atto è regolato dalla legge sostanziale e processuale italiana.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto.

Nel caso in cui non sia possibile una definizione amichevole, la controversia sarà

devoluta all'autorità giudiziaria competente di Messina.

Art. 14

Per quanto non previsto dal presente protocollo d'intesa si rinvia all'Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Messina, il Centro Nazionale Ricerca Assistenza e Formazione ANIRE ONLUS e l'Associazione Equitando Onlus.

Art. 15

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Le spese dell'imposta di bollo dovute saranno a carico dell'Associazione.

Per l'Università degli Studi di
Messina
Il Rettore
(Prof. Salvatore Cuzzocrea)

Per l'Associazione Equitando Onlus
Il rappresentante Legale
(Gianluca Paratore)